

- (7) Il comitato di revisione istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della COTIF («comitato di revisione») dovrà svolgere una procedura scritta al fine di decidere in merito alla modifica dell'articolo 3 bis, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF.
- (8) L'obiettivo cui mira la decisione del comitato di revisione è allineare le regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- (9) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione delle regole uniformi ATMF, in sede di comitato di revisione dell'OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l'Unione.
- (10) Le decisioni previste dell'OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 14ª sessione del CTE della COTIF per quanto riguarda le modifiche dell'UTP TAF e la revisione dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione delle UTP è la seguente:

- 1) votare a favore dell'aggiornamento dell'UTP TAF, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22004-CTE14);
- 2) votare a favore dell'aggiornamento dell'allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all'applicazione delle UTP, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22005-CTE14).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta del comitato di revisione per quanto riguarda la revisione parziale delle regole uniformi ATMF consiste nel votare a favore della proposta del CTE di modificare l'articolo 3 bis, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22019-CTE14-7).

Articolo 3

Una volta adottate, le decisioni del CTE e del comitato di revisione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. FESNEAU

(*) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

